



**COMUNE DI CALVATONE**  
**Provincia di Cremona**

**REGOLAMENTO COMUNALE DI**  
**POLIZIA MORTUARIA**

Allegato alla deliberazione consiliare n. 22 del 20 aprile 1998  
ed integrato con deliberazione consiliare n. 39 del 29 ottobre 1998

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, al DPR 10.9.1990 n. 285 e alla circolare del Ministero della Sanità 24/93, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché vigilanza sulla costruzione gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate ~~dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990 n.142~~ dall'art. 113 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. ~~51 della L.8.6.1990 n. 142~~ 89 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000,
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui ~~agli artt. 22, 23 e 25 della L.8.6.1990 n. 142~~ all'art. 113 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

### Articolo 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde, secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

### Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - \* la visita necroscopica;
  - \* il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - \* il recupero relativo trasporto delle salme accidentate;
  - \* l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
  - \* il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali.
  - \* l'inumazione in campo comune;
  - \* la cremazione **di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;**
  - \* la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - \* la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - \* il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite allegato "A" al presente Regolamento di cui formano parte integrante.
4. Il Comune con proprio indirizzo, o con separati atti ai sensi ~~dell'art. 32, 2 comma, lettera g) della Legge 8 giugno 1990 n.142~~ **dell'art. 42 lettera f) del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000**, può individuare particolari servizi da erogare, a tariffe agevolate purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici e tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.9.1990 **e alla circolare del Ministero della Sanità 24/93** che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
  - \* l'orario di apertura e chiusura;
  - \* copia del presente regolamento;
  - \* l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
3. Sarà altresì garantita l'informazione:
  - \* sull'elenco delle concessioni in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - \* sull'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - \* su ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 ad opera degli uffici comunali.

### **CAP. II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

#### **Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune può provvedere al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero (camera mortuaria).
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola è vietata la permanenza di persone estranee (ed anche dei familiari).
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'USSL o suo delegato, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13.2.1964 n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

### **CAPO III FERETRI**

#### **Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma salvo il caso di madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL o suo delegato detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare contaminazione ambientale.

6. Per le professioni religiose che lo prevedono espressamente è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre si applicano le norme di cui al capo IV.

#### **Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL o suo delegato o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.
3. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
4. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

#### **Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - \* **per inumazione:**
  - \* - il feretro deve essere in legno con caratteristiche di scarsa durabilità, preferibilmente di abete, pioppo, pino larice ecc.);
  - \* - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
  - \* - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 **e alla circolare del Ministero della Sanità 24/93;**
  - \* - i feretri di salme, provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 38, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - \* **per tumulazione:**
  - \* - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una di legna preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10.9.1990 n.285 **e alla circolare del Ministero della Sanità 24/93.**
  - \* **per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre;**
  - \* - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del DPR 10.9.1990 n.285 **e alla circolare del Ministero della Sanità 24/93** se il trasporto è però dall'estero;
  - \* **per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:**
  - \* - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art.30 -punto 5, del DPR 10.9.1990 n.285 **e alla circolare del Ministero della Sanità 24/93;**
  - \* **cremazione:**
  - \* - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
  - \* - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
  - \* - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dall'art.75. del DPR 10.9.1990 n. 285 e **alla circolare del Ministero della Sanità 24/93.**
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile e sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

#### **Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

### **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U., legge Pubblica Sicurezza comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
4. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
5. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
6. Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o suo delegato vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

#### **Articolo 13 - Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
2. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
3. Il Responsabile dell'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

#### **Articolo 14 - Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9 ; inoltre, se il trasporto viene effettuato dal mese di aprile

al mese di settembre compresi o, negli altri mesi in località che col mezzo prescelto e raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorso 48 ore dal decesso alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del D.P.R. 285/90 e **alla circolare del Ministero della Sanità 24/93**, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre

#### **Articolo 15- Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### **Articolo 16 - Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90 e **alla circolare del Ministero della Sanità 24/93**, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o suo delegato, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, con consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo al primo comma.

#### **Articolo 17 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o suo delegato prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingente manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o suo delegato dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Articolo 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del medico necroscopico o di personale tecnico da lui delegato relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art.25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90 **e alla circolare del Ministero della Sanità 24/93.**
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **Articolo 19 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### **Articolo 20 - Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937 n.1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all art. 27 del D.P.R. 285/90 **e alla circolare del Ministero della Sanità 24/93;** nel secondo quelle di cui agli artt. 28 - 29 e 30 dello stesso Regolamento.
2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

#### **Articolo 21 - Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90 **e alla circolare del Ministero della Sanità 24/93.**
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto l'indicazione luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

## **TITOLO II - CIMITERI**

### **CAPO I - CIMITERI**

#### **Articolo 22- Elenco cimiteri**

1. A sensi dell'art.337 del T.U. delle Legge Sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero del Capoluogo.

#### **Articolo 23 - Disposizioni generali - Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R.10.9.1990 n.285 **e alla circolare del Ministero della Sanità 24/93.**
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime sensi ~~ai degli artt. 22, 23 e 25 della L.8.6.1990 n. 142~~ dell'art. 113 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000,
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme di, resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e alla circolare del Ministero della Sanità 24/93.
6. Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o suo delegato controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Articolo 24 - Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti amputati o parte di essi, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

#### **Articolo 25 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune al momento della morte, la propria residenza.
2. Independentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono pure ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionari cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.24, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

### **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **Articolo 26 - Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie ventennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.9.1990 n.285 e alla circolare del Ministero della Sanità 24/93
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree e opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 10.9.1990 n.285 e alla circolare del Ministero della Sanità 24/93.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, indicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi fabbricati, cemento armato ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del D.P.R. 10.9.1990 n.285 e alla circolare del Ministero della Sanità 24/93 e dal successivo art. 27.



5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

#### **Articolo 27 - Piano regolatore cimiteriale**

1. Entro (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei servizi dell'ASL. **Si applica Part.50 della Legge 8.6.1990 n.142.**
3. Nella elaborazione del piano di Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tenere conto:
  - \* dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi competenti;
  - \* della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le datazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - \* della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura pratica funebre;
  - \* delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - \* dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazione e cremazioni;
  - \* delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedono particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - \* campi di inumazione comune;
  - \* campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
  - \* campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - \* tumulazione individuali (loculi);
  - \* manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
  - \* cellette ossario;
  - \* nicchie cinerarie;
  - \* ossario comune;
  - \* cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. 10.9.1990 n.285 e **alla circolare del Ministero della Sanità 24/93.**
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua altresì le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:
  - \* profondità netta interna m.2,60 max dal piano di campagna;
  - \* distanza tra tomba e tomba m. 1 su ogni lato;
  - \* altezza fuori del piano campagna max cm 110;
  - \* altezza max lapide dai 50 cm. fuori da piano di campagna max 110 cm.
8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Articolo 28- Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- \* sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- \* sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni effettuate in aree in concessione..

#### **Articolo 29 - Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm.70 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo pari al costo reale dell'opera.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione, conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt 63 e 99 del 10.9.1990 n.285 e **alla circolare del Ministero della Sanità 24/93.**

#### **Articolo 30 - Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. I criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione sono i seguenti:
  - \* - dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 kg/mq) con verifica di rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati,
  - \* - pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;
  - \* - libertà nella scelta dei materiali da impiegare.
4. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m.0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 -commi 8 e 9.
5. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di metri 0.70, di larghezza metri 0,30 e di altezza m.0,30.
6. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.
7. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art.76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

#### **Articolo 31 - Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - \* per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - \* per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - \* per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 21 mesi.

4. Il canone di utilizzo e calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.
5. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
6. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
7. A garanzia e richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
8. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.
9. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.,
10. E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Articolo 32 - Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato di 10 anni.
2. Sono parificate a inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
3. Le esumazioni ordinarie devono essere svolte dal mese di ottobre a quello di aprile.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
5. E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

### **Articolo 33 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### **Articolo 34 - Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione (e comunque non oltre 9 mesi successivi alla sepoltura).
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e alla circolare del Ministero della Sanità 24/93.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o suo delegato dichiarino che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o suo delegato o di personale tecnico da lui delegato.

### **Articolo 35 - Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 40 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - \* - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulato sia inferiore ai 40 anni;
  - \* - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 37 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### **Articolo 36- Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.
4. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D. 23.12.1865 n.2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

#### **Articolo 37 - Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

#### **Articolo 38 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
4. Qualora non venissero reclamati decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Articolo 39- Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del

- Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
  3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
  4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
  5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere a richiesta concessi alla famiglia.
  6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## CAPO V - CREMAZIONE

### Articolo 40 - Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

### Articolo 41 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art.79, 1° e 4° comma, del D.P.R. 10.9.1990 n.285 e **alla circolare del Ministero della Sanità 24/93** è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

### Articolo 42 - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art.79/3 del DPR 10.9.1990 n.285 e **alla circolare del Ministero della Sanità 24/93**, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

## CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

### Articolo 43 - Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni dal Sindaco, con apposita ordinanza.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi

4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico 5 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

#### **Articolo 44 - Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri. Di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
  - \* a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - \* alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - \* alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - \* a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - \* ai fanciulli in età inferiore agli anni (6) quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

#### **Articolo 45 - Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - \* tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - \* entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - \* introdurre oggetti irriverenti;
  - \* rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - \* gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - \* portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - \* danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - \* disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - \* fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio;
  - \* eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - \* turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - \* assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
  - \* qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Articolo 46- Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

#### **Articolo 47 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi,

devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; e pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### **Articolo 48- Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati e deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la distruzione.
2. E' severamente vietato porre vasi o altro tipo di ornamento floreale ai piedi dei loculi di 1° fila che non siano in apposito accessorio applicato alla lapide stessa.

#### **Articolo 49 - Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante. ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 39 in quanto applicabili.
5. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.
6. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.
7. Le lapidi dovranno essere singole per ogni loculo senza alcuna forma di continuità con altro loculo adiacente.

### **TITOLO III CONCESSIONI**

#### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

##### **Articolo 50 - Sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art.27, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - \* sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne, ecc.);
  - \* sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda, che esse siano di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali, stabilite dal D.P.R. 10.9.1990 n. 285 - (Capo XV e Capo XVIII) e **alla circolare del Ministero della Sanità 24/93** rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta **Municipale-Comunale**, è stipulata ~~ai sensi dell'art.56 Legge 8.6.1990 n.142~~ previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
10. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
  - \* - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - \* - la durata;
  - \* - la/e persona/e o, nel caso di Ente e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
  - \* - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
  - \* - l'eventuale restrizione o da ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - \* - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

#### **Articolo 51 - Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.9.1990 n.285 e **alla circolare del Ministero della Sanità 24/93**.
2. La durata è fissata:
  - \* in (99) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - \* in 40 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
  - \* in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione per i loculi individuali per un periodo di 10, 20, 30 o 40 anni dietro pagamento del canone di concessione vigente al momento della proroga, ridotto del 70, 45 o 20 per cento rispettivamente nell'ipotesi di rinnovo decennale, ventennale o trentennale.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.
5. Qualora la concessione di un loculo individuale sia di data antecedente alla sepoltura, al momento dell'utilizzo dovrà essere prorogata la concessione per il periodo necessario al raggiungimento dei 40 anni previsti dalla lettera c) del presente articolo, previo pagamento del canone di concessione vigente rapportato al periodo di proroga.

#### **Articolo 52 - Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e ad ogni altra persona individuata nell'atto di concessione.
2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.
3. Ogni atto contrario e nullo di diritto.
4. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto e che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
5. Nelle cappelle e tombe di famiglia può essere autorizzata la tumulazione di persone non aventi diritto in base all'atto di concessione, purché sia accertata l'assenza di intenti speculativi e sia acquisito il consenso di tutti i concessionari. In tal caso la tumulazione è subordinata al pagamento della tariffa più bassa per la concessione di loculi cimiteriali.



### **Articolo 53 - Costruzione dell'opera - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 50, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 63 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati una proroga di 6 mesi.

## **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI. RINUNCE**

### **Articolo 54 - Divisione, subentri**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza ~~e trova applicazione l'art.20 della Legge 4 gennaio 1968, n.15; essa~~ deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.
4. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
5. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
6. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
7. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
8. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 3 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
10. Trascorso il termine di (uno) anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 52 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per cura la manutenzione della sepoltura.
12. Nel caso di famiglia estinta, decorso 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### **Articolo 55 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.**

1. Qualora, dopo la tumulazione di una salma in una cella individuale, ne sia chiesto dal concessionario la estumulazione per collocarla in altra sepoltura prima dei termini di scadenza, la cella rientra in possesso del Comune.

**1 bis. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al costo della concessione al momento del rilascio, suddiviso per gli anni di validità della stessa e moltiplicato per gli anni decorrenti dall'anno solare successivo alla data di rinuncia sino alla scadenza naturale della concessione, e il totale ridotto del 20%.**

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Articolo 56 - Rinuncia a concessione di aree libere.**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - \* non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - \* l'area non sia stata mai utilizzata per l'inumazione.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al costo dell'area al momento della concessione, ridotta del 30%.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Articolo 57 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art.55, salvo i casi di decadenza, quando:
  - \* il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - \* il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma:
  - \* - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
  - \* - per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo, fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Articolo 58 - Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art.92 - secondo comma del D.P.R. 10.9.1990 n.285 e **alla circolare del Ministero della Sanità 24/93**, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto d'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Articolo 59 - Decadenza.**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - \* quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione esumazione o estumulazione;
  - \* quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - \* in caso di violazione de divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto all'art.52, penultimo comma;
  - \* quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.53, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

- \* quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 50;
  - \* quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo quanto reperibili.
  3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
  4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

#### **Articolo 60 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà se del caso la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Articolo 61 - Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 55, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art-98 del D.P.R. n.285 e **alla circolare del Ministero della Sanità 24/93**.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cimitero comune.

## TITOLO IV

### LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

#### CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

##### **Articolo 62 - Accesso al cimitero.**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 44 e 45 in quanto compatibili.

##### **Articolo 63- Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e della concessione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e alla circolare del **Ministero della Sanità 24/93** e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei e fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione la capienza e determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente .
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi e similari.

##### **Articolo 64 - Responsabilità**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.

##### **Articolo 65 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o persona e servizio
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso, l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Articolo 66 - Introduzione e deposito di materiali.**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.....

#### **Articolo 67 - Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dall'ufficio.

#### **Articolo 68 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.**

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **Articolo 69 - Vigilanza**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
2. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche a dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
3. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

#### **Articolo 70 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - \* a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - \* a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
  - \* a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
  - \* eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - \* ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte;
  - \* segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - \* esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - \* trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

### **CAPO II- IMPRESE POMPE FUNEBRI**

#### **Articolo 71 - Funzioni - Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - \* - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - \* - fornire feretri e gli accessori relativi;

- \* - occuparsi della salma;
  - \* - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le Imprese di cui al primo comma fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. settembre 1990, n.285 e **alla circolare del Ministero della Sanità 24/93**.

#### **Articolo 72 - Divieti**

1. E' fatto divieto alle imprese:
- \* di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - \* di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - \* di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - \* di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

### **TITOLO V**

#### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

##### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Articolo 73 - Mappa**

1. Presso l'ufficio Comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici
3. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.
4. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Articolo 74 - Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - \* generalità del defunto o dei defunti;
  - \* il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - \* le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - \* gli estremi del titolo costitutivo;
  - \* la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - \* la natura e la durata della concessione;
  - \* le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
3. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Articolo 75 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt 52 -53 del D.P.R. 10.9.1990 n.285 e **alla circolare del Ministero della Sanità 24/93**, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatico.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### **Articolo 76 - Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art.82, terra annotati in ordine alfabetico suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - \* le generalità del defunto,
  - \* il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art.75.

#### **Articolo 77 - Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio predisponde entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

### **CAPO II- NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 78 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti posteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto
3. del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Articolo 79 - Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. L'istante, a richiesta degli uffici comunali, rilascerà quindi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiara di agire in nome e per conto di tutti gli aventi diritto e con il loro preventivo consenso.
3. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
4. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Articolo 80 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

1. ~~Ai sensi dell'art. 51 - 3° comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142~~ spetta al dipendente Responsabile dell'ufficio, ove previsto dallo Statuto, o, in alternativa al Segretario, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1 - Oggetto	pag. 2
Articolo 2 - Competenze	pag. 2
Articolo 3 - Responsabilità	pag. 2
Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	pag. 2
Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico	pag. 3
CAP. II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	
Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori	pag. 3
CAPO III - FERETRI	
Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro	pag. 3
Articolo 8 Verifica e chiusura feretri	pag. 4
Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag. 4
Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri	pag. 5
Articolo 11 Piastrina di riconoscimento	pag. 5
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	
Articolo 12 Modalità del trasporto e percorso	pag. 5
Articolo 13 Orario dei trasporti	pag. 5
Articolo 14 Norme generali per i trasporti	pag. 5
Articolo 15 Riti religiosi	pag. 6
Articolo 16 Trasferimento di salme senza funerale	pag. 6
Articolo 17 Morti per malattie infettive diffuse o portatori di radioattività	pag. 6
Articolo 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	pag. 6
Articolo 19 Trasporti in luogo diverso dal cimitero	pag. 7
Articolo 20 Trasporti all'estero o dall'estero	pag. 7
Articolo 21 Trasporto di ceneri e resti	pag. 7
TITOLO II CIMITERI	
CAPO I - CIMITERI	
Articolo 22 Elenco cimiteri	pag. 7
Articolo 23 Disposizioni generali Vigilanza	pag. 7
Articolo 24 Reparti speciali nel cimitero	pag. 8
Articolo 25 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	pag. 8
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	
Articolo 26 Disposizioni generali	pag. 8
Articolo 27 Piano regolatore cimiteriale	pag. 9
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	
Articolo 28 Inumazione	pag. 9
Articolo 29 Cippo	pag. 10
Articolo 30 Tumulazione	pag. 10
Articolo 31 Deposito provvisorio	pag. 10
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
Articolo 32 - Esumazioni ordinarie	pag. 11
Articolo 33 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	pag. 11
Articolo 34 - Esumazione straordinaria	pag. 11
Articolo 35 - Estumulazioni	pag. 11
Articolo 36 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento	pag. 12
Articolo 37 - Raccolta delle ossa	pag. 12
Articolo 38 - Oggetti da recuperare	pag. 12
Articolo 39 - Disponibilità dei materiali	pag. 12
CAPO V - CREMAZIONE	



Articolo 40 - Crematorio	pag. 13
Articolo 41 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	pag. 13
Articolo 42 - Urne cinerarie	pag. 13
<b>CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI</b>	
Articolo 43 Orario	pag. 13
Articolo 44 Disciplina dell'ingresso	pag. 14
Articolo 45 Divieti speciali	pag. 14
Articolo 46 Riti funebri	pag. 14
Articolo 47 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni	pag. 14
Articolo 48 Fiori e piante ornamentali	pag. 15
Articolo 49 Materiali ornamentali	pag. 15
<b>TITOLO III - CONCESSIONI</b>	
<b>CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE</b>	
Articolo 50 Sepolture private	pag. 15
Articolo 51 Durata delle concessioni	pag. 16
Articolo 52 Uso delle sepolture private	pag. 16
Articolo 53 Costruzione dell'opera . Termini	pag. 16
<b>CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI. RINUNCE</b>	
Articolo 54 Divisione, subentri	pag. 17
Articolo 55 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.	pag. 17
Articolo 56 Rinuncia a concessione di aree libere.	pag. 17
Articolo 57 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.	pag. 18
Articolo 58 Revoca	pag. 18
Articolo 59 Decadenza.	pag. 18
Articolo 60 Provvedimenti conseguenti la decadenza	pag. 19
Articolo 61 Estinzione	pag. 19
<b>TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI</b>	
<b>CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI</b>	
Articolo 62 Accesso al cimitero.	pag. 20
Articolo 63 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.	pag. 20
Articolo 64 Responsabilità	pag. 20
Articolo 65 Recinzione aree Materiali di scavo	pag. 20
Articolo 66 Introduzione e deposito di materiali.	pag. 20
Articolo 67 Orario di lavoro	pag. 20
Articolo 68 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.	pag. 20
Articolo 69 Vigilanza	pag. 21
Articolo 70 Obblighi e divieti per il personale del cimiteri	pag. 21
<b>CAPO II- IMPRESE POMPE FUNEBRI</b>	
Articolo 71 Funzioni Licenza	pag. 21
Articolo 72 Divieti	pag. 22
<b>TITOLO V</b>	
<b>DISPOSIZIONI VARIE E FINALI</b>	
<b>CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE</b>	
Articolo 73 Mappa	pag. 22
Articolo 74 Annotazioni in mappa	pag. 22
Articolo 75 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	pag. 22
Articolo 76 Schedario dei defunti	pag. 23
Articolo 77 Scadenario delle concessioni	pag. 23

CAPO II- NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 78 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

pag. 23

Articolo 79 – Cautele

pag. 23

Articolo 80 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

pag. 23